




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di  
Progetti di legge



Disposizioni in materia di enti locali

A.C. 1356

n. 212

*Parte seconda – Profili finanziari*

17 ottobre 2019

# Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di  
Progetti di legge

Disposizioni in materia di enti locali

A.C. 1356

n. 212

*Parte seconda – Profili finanziari*

17 ottobre 2019

*SERVIZIO STUDI*

*Dipartimento Istituzioni*

☎ 066760-9475 – ✉ [st\\_istituzioni@camera.it](mailto:st_istituzioni@camera.it) -  [@CD\\_istituzioni](https://twitter.com/CD_istituzioni)

*Dipartimento Bilancio*

☎ 066760-2233 – ✉ [st\\_bilancio@camera.it](mailto:st_bilancio@camera.it) -  [@CD\\_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

*SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO*

*Analisi degli effetti finanziari n. 35*

☎ 066760-2174 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

- *La parte prima, relativa alle schede di lettura, è stata curata dal Servizio Studi.*
- *La parte seconda, relativa ai profili finanziari, è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

**La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.**

## INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
<b>ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI</b> .....	<b>3</b>
Articolo 3 ( <i>Trattamento contributivo degli amministratori locali lavoratori autonomi</i> ).....	3
Articolo 4 ( <i>Oneri connessi allo status degli amministratori delle unioni di comuni</i> ).....	4
Articolo 7 ( <i>Sindaci e consigli metropolitani</i> ) .....	5
Articolo 8 ( <i>Abolizione delle comunicazioni multiple di dati e accesso gratuito alle banche dati di altre amministrazioni pubbliche</i> ).....	6
Articolo 9 ( <i>Conto annuale delle spese sostenute per il personale</i> ) .....	7
Articolo 10 ( <i>Razionalizzazione delle comunicazioni contabili degli enti locali</i> ) .....	7
Articolo 15 ( <i>Spese di personale e capacità assunzionale nei comuni, nelle unioni di comuni e nelle città metropolitane</i> ).....	8
Articolo 16 ( <i>Semplificazione per le unioni di comuni</i> ).....	9
Articolo 18 ( <i>Utilizzo temporaneo di segretari comunali collocati in disponibilità</i> ) .....	9
Articolo 21 ( <i>Interpretazione autentica in materia di rimborso delle spese legali degli amministratori locali</i> ).....	10
Articolo 22 ( <i>Eliminazione dei limiti di spesa in materia di formazione del personale e di turismo. Semplificazioni per l'acquisto di immobili</i> ) .....	11
Articolo 23 ( <i>Modifiche per il coordinamento delle norme relative alle società partecipate dai comuni</i> ) .....	12
Articolo 24 ( <i>Riscossione della TARI da parte dei gestori dei rifiuti</i> ).....	13
Articolo 25 ( <i>Disciplina della TARI</i> ) .....	14
Articolo 26 ( <i>Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni</i> ) .....	14
Articolo 27 ( <i>Addizionale comunale dei diritti d'imbarco aeroportuali</i> ) .....	16
Articolo 28 ( <i>Adeguamento delle tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche</i> ) .....	17
Articolo 29 ( <i>Semplificazioni in materia di imposta di registro</i> ).....	18
Articolo 30 ( <i>Impiego dei proventi delle sanzioni per violazione delle norme sulla circolazione stradale e dei limiti di velocità</i> ) .....	19
Articolo 31 ( <i>Norme concernenti il contributo unificato per le spese di giustizia</i> ) .....	20
Articolo 33 ( <i>Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali</i> ).....	21
Articolo 34 ( <i>Incentivi per il potenziamento della gestione delle entrate e del contrasto dell'evasione fiscale</i> ).....	22
Articolo 35 ( <i>Misure preventive per il contrasto dell'evasione dei tributi locali</i> ).....	23

Articolo 36 (*Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali*).....23

## PREMESSA

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali<sup>1</sup> e altre disposizioni in materia di *status* e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale.

La proposta, di iniziativa parlamentare, non è corredata di relazione tecnica.

È oggetto della presente Nota il testo originario della proposta di legge.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

## ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

### Articolo 3

#### *(Trattamento contributivo degli amministratori locali lavoratori autonomi)*

**Normativa vigente.** L'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo n. 26/2000 stabilisce che l'amministrazione locale preveda a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per determinati soggetti ai vertici politici dell'amministrazione stessa.

Secondo il comma 2, agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano cariche di vertice politico, l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

In attuazione del comma, è stato emanato il D.M. 25 maggio 2001, che individua le quote forfettarie sopra indicate riferite agli enti cui l'amministratore locale era iscritto o continuava ad essere iscritto alla data dell'incarico. Con deliberazione n. 57/PAR/2013, la Corte dei conti nel rispondere a una richiesta di parere, ha ribadito che il versamento delle quote forfettarie è dovuto esclusivamente per gli amministratori iscritti alla data dell'incarico.

**Le norme** forniscono l'interpretazione autentica delle parole «allo stesso titolo previsto dal comma 1» contenute nel comma 2 dell'articolo 86 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sopra descritto. Tali

---

<sup>1</sup> Decreto legislativo n. 267/2000.

parole si interpretano nel senso che il pagamento ivi previsto è riferito esclusivamente agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto alla data di assunzione dell'incarico o continua ad essere iscritto durante il suo svolgimento.

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva che la norma sembra ribadire i contenuti del comma 2 dell'art. 86 del decreto legislativo n. 267/2000, precisando peraltro che gli oneri ivi previsti sono quelli dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto alla data di assunzione dell'incarico o continua ad essere iscritto durante il suo svolgimento. In tal senso l'interpretazione enunciata potrebbe determinare una riduzione dell'ambito applicativo del citato art. 86, comma 2.*

*Tuttavia, tenuto conto dell'efficacia retroattiva connessa alla natura interpretativa della norma in esame, andrebbero acquisiti gli elementi necessari a verificarne l'effettivo impatto finanziario per le amministrazioni interessate.*

#### **Articolo 4**

##### ***(Oneri connessi allo status degli amministratori delle unioni di comuni)***

**Le norme** integrano il testo del comma 108 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56<sup>2</sup>. L'attuale formulazione si limita a stabilire che tutte le cariche nell'unione di comuni<sup>3</sup> sono esercitate a titolo gratuito. Il testo del comma è integrato al fine di stabilire che restano a carico dell'unione “gli oneri connessi con le attività in materia di *status* degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, al rimborso delle spese di viaggio, anche per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, e ai contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi previsti dagli articoli 80 (permessi retribuiti), 84 (rimborso delle spese di viaggio), 85 (partecipazioni alle associazioni rappresentative degli enti locali) e 86 (oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

***In merito ai profili di quantificazione** si rileva che la norma testualmente sembrerebbe porre a carico delle unioni di comuni taluni oneri, relativi allo status di amministratore locale, che attualmente sono a carico delle*

---

<sup>2</sup> Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

<sup>3</sup> L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi.

*amministrazioni di provenienza. Al fine di escludere nuovi oneri, appare tuttavia necessario acquisire conferma che la stessa non abbia l'effetto di attribuire agli amministratori delle unioni dei comuni nuovi rimborsi o versamenti, comunque denominati, non previsti a legislazione vigente: si evidenzia, in proposito, che la relazione illustrativa afferma che l'articolo 4 si propone di garantire anche agli amministratori delle unioni il diritto a permessi retribuiti, al rimborso degli oneri previdenziali e ai rimborsi spese previsti dal TUEL.*

## **Articolo 7** **(Sindaci e consigli metropolitani)**

**Le norme** integrano il testo del comma 24 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56<sup>4</sup>. Tale norma, nell'attuale formulazione, dopo aver affermato che l'incarico di sindaco metropolitano, quello di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana è esercitato a titolo gratuito, chiarisce che restano a carico della città metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di *status* degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le integrazioni richiamano anche l'articolo 79 del citato testo unico che tratta, fra l'altro, di permessi retribuiti spettanti ai componenti degli organi politici degli enti locali.

In relazione alle modifiche sopra descritte è, altresì, integrato il testo dell'articolo 79, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al fine di concedere i permessi retribuiti per assentarsi dal lavoro anche ai presidenti dei consigli metropolitani e ai presidenti dei gruppi consiliari delle città metropolitane.

**In merito ai profili di quantificazione** si rileva che la norma incrementa la platea dei soggetti che possono usufruire di permessi per l'esercizio di funzioni pubbliche in organi di direzione politica degli enti locali. Considerato che gli oneri derivanti dalla fruizione di tali permessi – connessi al rimborso della retribuzione comunque erogata dal datore di lavoro durante il periodo di assenza per la fruizione dei permessi - sono posti in capo all'ente di appartenenza, la norma determina una spesa, non prevista a legislazione vigente e di natura obbligatoria, a carico delle città metropolitane. Appare pertanto necessario acquisire dati ed elementi di valutazione circa gli effetti ascrivibili alla disposizione.

Pur rilevando infatti che la norma non reca deroghe alla disciplina relativa agli obiettivi generali di finanza pubblica che gravano sulle città metropolitane (c.d.

---

<sup>4</sup> Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

equilibrio di bilancio), si evidenzia che la norma in esame individua un obbligo di spesa aggiuntivo posto direttamente a carico degli enti in questione senza prevedere corrispondenti coperture.

## **Articolo 8**

### ***(Abolizione delle comunicazioni multiple di dati e accesso gratuito alle banche dati di altre amministrazioni pubbliche)***

**Le norme** stabiliscono che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di chiedere ai comuni e alle città metropolitane comunicazioni e dati già in possesso di un'altra amministrazione pubblica. Dalla medesima data cessano di applicarsi le disposizioni vigenti in contrasto con il presente comma (comma 1).

È stabilito, inoltre, che la trasmissione dei dati che la stazione appaltante deve effettuare, in caso di affidamento di lavori, forniture e servizi, verso l'ANAC<sup>5</sup>, assolva ogni ulteriore adempimento e comunicazione relativo agli stessi dati (comma 2).

Si prevede, infine, che i comuni e le città metropolitane, per l'adempimento dei propri compiti istituzionali, accedano gratuitamente a tutte le banche di dati tenute da amministrazioni pubbliche. Tale norma è dettata in applicazione dell'articolo 50, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, che tratta della disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni (comma 3).

Secondo la norma citata, ogni dato trattato da una P.A., salve talune eccezioni è reso disponibile, nel rispetto della normativa sui dati personali alle altre PP.AA. per lo svolgimento dei compiti istituzionali, senza oneri a carico dell'amministrazione richiedente.

**In merito ai profili di quantificazione** si rileva che la norma in esame potrebbe essere suscettibile di determinare effetti finanziari negativi:

- *nel caso in cui la fornitura di dati sia stata oggetto di una convenzione onerosa con altra pubblica amministrazione;*
- *in relazione alla riorganizzazione procedurale che alcune amministrazioni potrebbero essere tenute ad effettuare per reperire altrove dati fino ad oggi forniti da una amministrazione locale.*

*Appare, pertanto, necessario acquisire l'avviso del Governo circa l'eventualità che tali effetti negativi possano concretamente prodursi.*

---

<sup>5</sup> Ai sensi dell'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

## Articolo 9

### *(Conto annuale delle spese sostenute per il personale)*

**Le norme** stabiliscono che la rilevazione e la pubblicazione dei dati contenuti nel conto annuale del personale<sup>6</sup> nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale dell'ente locale tiene luogo di ogni altro adempimento relativo alla comunicazione di tabelle e altri dati inerenti alla spesa di personale, che i comuni siano tenuti a inviare ad altre amministrazioni pubbliche. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato un modello uniforme per la rilevazione dei dati relativi alla spesa di personale.

***In merito ai profili di quantificazione,*** andrebbero acquisiti elementi volti ad escludere effetti finanziari negativi in relazione alla riorganizzazione procedurale che alcune amministrazioni potrebbero essere tenute ad effettuare per ricavare dal sito web dell'ente locale i dati fino ad oggi forniti dall'amministrazione medesima. Analoghi chiarimenti andrebbero acquisiti riguardo ad eventuali costi a carico degli enti locali, per l'esigenza di conformarsi al nuovo modello.

## Articolo 10

### *(Razionalizzazione delle comunicazioni contabili degli enti locali)*

**Le norme** prevedono che, a partire dal 1° gennaio 2019, non possa essere richiesto agli enti locali di fornire i dati e le informazioni contabili già rilevate tramite la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (comma 1).

Si stabilisce, inoltre, che le aziende speciali e le istituzioni<sup>7</sup> non siano più tenute a depositare i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio (comma 2).

***In merito ai profili di quantificazione,*** si rileva che le disposizioni non sembrano determinare effetti finanziari. Andrebbe peraltro escluso che possano determinarsi aggravii in relazione ad un'eventuale riorganizzazione procedurale che dovesse essere necessaria per talune amministrazioni.

---

<sup>6</sup> Di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

<sup>7</sup> Le istituzioni sono organismi strumentali degli enti locali per l'esercizio di servizi sociali, e sono dotate di autonomia gestionale.

## Articolo 15

### *(Spese di personale e capacità assunzionale nei comuni, nelle unioni di comuni e nelle città metropolitane)*

**Le norme** stabiliscono che, ai fini della determinazione della capacità assunzionale, a decorrere dall'anno 2019, ai comuni, alle loro unioni e alle città metropolitane non si applicano alcune disposizioni vigenti che prevedono limitazioni della sostituzione del personale cessato dal servizio.

In particolare, non si applicano:

- l'articolo 1, comma 562, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno possano procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno;
- il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che pone limiti all'utilizzo di personale con contratti a tempo determinato o forme contrattuali flessibili;
- il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, che fissa i limiti per il *turn over* del personale degli enti sottoposti al patto di stabilità;
- il comma 845 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che fissa i limiti per il *turn over* per le province delle regioni a statuto ordinario.

Resta comunque fermo l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, e il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Tali norme stabiliscono, rispettivamente, che:

- gli enti sottoposti al patto di stabilità assicurino, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente il 1° gennaio 2007;
- per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non debbano superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008.

***In merito ai profili di quantificazione*** non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l'allentamento dei vincoli in materia di spese di personale non esime gli enti interessati dall'obbligo di conseguire un saldo annuale di bilancio non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

## **Articolo 16** *(Semplificazione per le unioni di comuni)*

**Le norme** modificano l'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tale norma stabilisce, fra l'altro, che i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta sui redditi. Le modifiche integrano l'elenco degli enti esclusi dall'applicazione dell'imposta aggiungendovi le unioni di comuni.

***In merito ai profili di quantificazione** si rileva che la norma esclude le unioni dei comuni dall'imposta sui redditi, integrando, a tal fine, un elenco che già comprende altri enti locali, fra cui i comuni: in merito, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale appare comunque necessario acquisire conferma, che le unioni di comuni siano già escluse, in via interpretativa, dall'applicazione dell'imposta sui redditi e che in relazione alle stesse non siano scontati effetti di gettito a legislazione vigente.*

Inoltre, si evidenzia che le unioni di comuni rientrano nell'elenco Istat delle p. a.; anche nell'eventualità in cui dalle unioni di comuni fosse atteso gettito a legislazione vigente, l'esclusione prevista dalla disposizione in esame rileverebbe pertanto solo sul bilancio dello Stato (saldo netto da finanziare) e non sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

## **Articolo 18** *(Utilizzo temporaneo di segretari comunali collocati in disponibilità)*

**Le norme** stabiliscono<sup>8</sup> che i segretari comunali collocati in disponibilità possono essere distaccati, a tempo pieno o parziale, presso l'Anci ed essere autorizzati a prestare la loro collaborazione in favore di tale associazione per costituire un nucleo di assistenza per i comuni fino a 5.000 abitanti. I segretari comunali distaccati ai sensi delle norme in esame mantengono la propria posizione giuridica e il corrispondente trattamento economico, a cui provvede il Ministero dell'interno.

Si specifica che il periodo di distacco sopra descritto non rileva ai fini del raggiungimento del periodo massimo di collocamento in disponibilità fissato dall'articolo 101 del decreto legislativo n. 267/2000, esaurito il quale l'interessato è posto in mobilità.

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva che la norma pone a carico del Ministero dell'interno oneri per il distacco presso l'Anci di*

---

<sup>8</sup> Novellando l'articolo 271 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

*segretari comunali in disponibilità. La stessa non sembra quindi determinare in via diretta effetti negativi ai fini dei saldi.*

*Andrebbe peraltro verificato se, in virtù della destinazione del personale in questione a funzioni di assistenza per comuni fino a 5000 abitanti nonché della mancata considerazione del periodo di distacco per il raggiungimento del periodo massimo di collocamento in disponibilità, possa in via indiretta determinarsi un incremento dell'onere complessivamente sostenuto per le funzioni in questione dal Ministero dell'interno, con conseguenti effetti sul saldo netto da finanziare.*

## **Articolo 21**

### ***(Interpretazione autentica in materia di rimborso delle spese legali degli amministratori locali)***

**Le norme** dettano l'interpretazione autentica dell'articolo 86, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il comma 5 ha previsto che gli enti locali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possano assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Con norma entrata in vigore il 15 agosto 2015 (articolo 7-bis, comma 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125). Il testo del comma 5 citato è stato integrato fissando parametri e criteri di ammissibilità per il rimborso delle spese legali.

La norma in esame fornisce una interpretazione autentica delle sopra descritte previsioni, stabilendo che il rimborso delle spese legali sia ammesso anche per le spese derivanti da procedimenti conclusi o pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 125/2015.

**In merito ai profili di quantificazione** in considerazione dell'effetto retroattivo della norma, appare necessario verificarne l'impatto finanziario, tenuto conto che la stessa appare, di fatto, finalizzata ad una riapertura dei termini per la presentazione di istanze di rimborso, con conseguenti possibili maggiori oneri.

Pur rilevando in proposito che il testo vigente del comma 5 dell'art. 86 del D. Lgs. 267/2000 pone un'espressa clausola di neutralità finanziaria, andrebbe verificato se, in presenza delle condizioni individuate dalla vigente normativa e dalle disposizioni in esame, possa determinarsi un obbligo per l'amministrazione interessata di procedere al rimborso: in tal caso infatti la norma in esame sarebbe suscettibile di determinare effetti onerosi.

Sul punto appare quindi necessario acquisire in proposito elementi di valutazione dal Governo.

## Articolo 22

### *(Eliminazione dei limiti di spesa in materia di formazione del personale e di turismo. Semplificazioni per l'acquisto di immobili)*

**Le norme** prevedono:

- che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, non si applichi ai comuni e alle città metropolitane. Tale norma ha previsto una riduzione dei compensi dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata del citato articolo 6 dalle amministrazioni pubbliche (comma 1);

- l'abrogazione del comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Il citato comma 8 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche, incluse le autorità indipendenti, non possano effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. La medesima norma stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2010, l'organizzazione di convegni, di giornate celebrative e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati sia subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente; tali eventi si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio ed il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo (comma 2).

La relazione tecnica riferita all'articolo 6, comma 8, del decreto legge n. 78/2010 affermava che dalla disposizione derivavano risparmi quantificabili solo a consuntivo. Si rammenta, tuttavia, che, ai sensi del comma 21 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, le somme provenienti dalle riduzioni di spesa dovute all'applicazione del comma 8 sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato;

- l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge n. 112/2008. Tale norma prevede che, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducano del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni (comma 3).

La relazione tecnica riferita all'articolo 27 del decreto legge n. 112/2008 non ascriveva effetti finanziari alla norma;

- la modifica del comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto legge n. 98/2011. Tale norma, fra l'altro, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio

2014, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. Le modifiche eliminano il riferimento agli enti territoriali dal testo della disposizione (comma 4).

La relazione tecnica riferita alla norma appena descritta non scontava effetti finanziari.

***In merito ai profili di quantificazione** si rileva che le disposizioni che il comma 2 intende abrogare stabiliscono dei limiti alle spese per convegni, mostre, pubblicità, ecc. Si segnala in proposito che, in base alla normativa vigente, i risparmi di spesa derivanti da alcune delle indicate limitazioni devono essere versati annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Ne consegue che l'abrogazione delle disposizioni in questione appare suscettibile di far venire meno una possibile entrata per lo Stato. Andrebbero pertanto acquisiti i dati relativi ai versamenti all'entrata effettuati in relazione al conseguimento di risparmi ai sensi del comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, al fine di verificare gli effetti finanziari recati dal comma 2 dell'articolo in esame.*

*Con riferimento alle altre disposizioni contenute nell'articolo in esame, si ricorda che le stesse intervengono su misure alle quali non erano stati ascritti effetti ai fini dei saldi anche se talvolta considerate uno strumento per il conseguimento di miglioramenti di gestione volti a facilitare il conseguimento di obiettivi di finanza pubblica. Poiché questi ultimi restano comunque vigenti, non si formulano osservazioni, pur evidenziando l'opportunità di acquisire elementi di valutazione volti ad escludere che il venir meno delle predette limitazioni possa, anche in via indiretta, incidere sull'effettiva realizzabilità degli obiettivi medesimi.*

## **Articolo 23**

### ***(Modifiche per il coordinamento delle norme relative alle società partecipate dai comuni)***

**Le norme** abrogano i commi 30, 31 e 32 dell'articolo 3 della legge n.244 del 2007. Tali norme trattano della costituzione di società ed enti o della partecipazione in società, consorzi o altri organismi e prevedono che le amministrazioni adottino provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante le società appositamente costituite o partecipate e provvedano alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica (comma 1).

Sono inoltre apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165<sup>9</sup>:

1. è abrogato l'articolo 6-*bis* che consente alle amministrazioni pubbliche di acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale”, autorizzando le stesse al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente [comma 2, lettera a)];
2. è riformulato il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 7. L'attuale testo del comma 6 elenca i casi in cui nel conferimento dell'incarico esterno si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria purché non si abbiano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La novella in esame riduce le casistiche derogatorie previste dall'elenco e sopprime la clausola di invarianza finanziaria prevista nel testo vigente [comma 2, lettera b)].

Si segnala che alle norme su cui interviene l'articolo in esame non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi.

***In merito ai profili di quantificazione** andrebbero acquisiti elementi di valutazione riguardo al comma 1, al fine di valutare se dalla soppressione della disposizione che prevede, in determinati casi, una rideterminazione della pianta organica possano derivare nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.*

*Riguardo al comma 2, lettera b) – che rimuove il vincolo di invarianza nel conferimento di taluni incarichi esterni all'amministrazione – pur rilevando che gli enti locali restano comunque soggetti ai rispettivi vincoli di bilancio, andrebbe chiarito se dalla novella possano derivare nuovi o maggiori oneri, con particolare riferimento alle amministrazioni centrali.*

## **Articolo 24**

### ***(Riscossione della TARI da parte dei gestori dei rifiuti)***

**La norma** modifica l'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Tale norma, nel testo vigente, prevede che i comuni possano affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. A tale disposizione non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi.

---

<sup>9</sup> Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Le modifiche eliminano il vincolo dell'esistenza dell'affidamento al 31 dicembre 2013 al fine di estendere la possibilità di affidare il servizio di riscossione anche a eventuali nuovi gestori dei rifiuti.

*In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.*

## **Articolo 25** ***(Disciplina della TARI)***

**Le norme** apportano modifiche alla disciplina della TARI.

In particolare è integrato il testo dell'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale, nel testo vigente, consente ai comuni di adottare modalità semplificate per la determinazione della TARI nel periodo che va dal 2014 al 2019 invece di rapportarla all'effettiva quantità di rifiuti prodotti. Alle disposizioni non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

L'integrazione prevista dalla norma in esame consente di adottare le modalità semplificate anche per l'anno 2020 [comma 1, lettera a)].

*In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.*

## **Articolo 26** ***(Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni)***

**Le norme** stabiliscono che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507<sup>10</sup>, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori a un metro quadrato<sup>11</sup> (comma 1).

Il testo del descritto comma 3 è identico al vigente articolo 1, comma 919 della legge n. 145/2018.

Si prevede, inoltre, che - al fine di verificare la dimensione complessiva e la distribuzione della perdita di gettito subita negli anni dal 2013 al 2018 dai comuni che, a decorrere dal 2013, si sono avvalsi della facoltà di confermare o prorogare gli aumenti tariffari previsti dall'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del

---

<sup>10</sup> Si tratta delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

<sup>11</sup> Le frazioni di metro quadro arrotondano per eccesso al mezzo metro quadro.

diritto sulle pubbliche affissioni - il Ministero dell'economia e delle finanze elabori una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), che è sottoposta all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 30 giugno 2019. Sulla base delle risultanze di tale elaborazione, il Governo adotta le misure necessarie per la previsione di un rimborso da ripartirsi tra i comuni interessati in misura proporzionale alla perdita di gettito subita da ciascun ente (comma 2).

Si segnala in proposito che l'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, ha abrogato, a decorrere dal 26 giugno 2012, l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Una successiva norma di interpretazione autentica (art. 1, comma 739, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità 2016), ha chiarito che l'abrogazione non aveva effetto per i Comuni che si fossero già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del decreto-legge.

La Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi sulla vicenda degli aumenti tariffari relativi all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni ha, in estrema sintesi, sentenziato<sup>12</sup> che le delibere di aumento delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, approvate dai comuni entro il 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore della norma che ha abolito tale facoltà) fossero efficaci solo per il 2012 ossia nell'anno in cui tale facoltà era prevista. Da ciò è discesa la sostanziale inefficacia delle delibere confermate, espresse o tacite, delle maggiorazioni disposte per gli anni successivi al 2012.

Si prevede, infine, che i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati dai comuni stessi in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva (comma 3).

Il testo del descritto comma 3 è identico al vigente articolo 1, comma 917, della legge n. 145/2018.

***In merito ai profili di quantificazione***, con riferimento al comma 2 – che prevede che il Governo adotti le “misure” necessarie per rimborsare ai comuni la perdita di gettito subita dalla mancata possibilità di incrementare la tariffa sulla pubblicità e sulle affissioni nel periodo 2013-2018 – andrebbe chiarito il procedimento per l'adozione delle predette misure e la fonte normativa cui queste ultime sono rimesse.

*Infatti, qualora si tratti di misure di carattere non legislativo, in mancanza di una norma di legge che quantifichi i relativi esborsi e indichi le risorse con cui farvi fronte, le disposizioni esame risulterebbero prive di copertura finanziaria.*

---

<sup>12</sup> Sentenza della Corte Costituzionale n.15 del 2018.

*Qualora invece con la norma in commento si intenda esclusivamente delineare una procedura amministrativa che conduca alla successiva definizione, in via legislativa, delle misure di cui trattasi, tale circostanza andrebbe esplicitata e, in tal caso, la definizione nonché la copertura dei relativi oneri rimarrebbe rimessa ad un successivo provvedimento legislativo.*

*In questo caso la norma in esame assumerebbe quindi natura meramente programmatica.*

*Non si hanno osservazioni da formulare con riferimento ai commi 1 e 3, riproduttivi di norme già vigenti.*

## **Articolo 27**

### ***(Addizionale comunale dei diritti d'imbarco aeroportuali)***

**Le norme** stabiliscono che, a decorrere dall'anno 2018, l'addizionale comunale dei diritti d'imbarco aeroportuali<sup>13</sup> sia versata ai comuni aventi diritto secondo le disposizioni stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze<sup>14</sup>.

Il versamento ai comuni è effettuato dal Ministero dell'interno con le seguenti tempistiche:

- entro il 31 ottobre di ciascun anno è erogato l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del traffico aeroportuale;
- entro il 31 marzo dell'anno successivo è ripartito tra i comuni il saldo annuale degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale registrato nell'anno precedente.

A legislazione vigente, la tempistica non è esplicitata (legge n. 350 del 2003 e D.M. 8 maggio 2006)

Il decreto disciplina anche le modalità di versamento delle quote su appositi conti correnti intestati ai singoli comuni.

Nella relazione illustrativa si evidenzia come la *ratio* della norma sia il fatto che negli ultimi anni il flusso dei finanziamenti sia stato “discontinuo e contrassegnato da mancate assegnazioni e non rispondenza degli importi dovuti ai comuni con il totale dei passeggeri viaggianti.

Il comma 2 espunge la norma istitutiva dei diritti d'imbarco aeroportuali dell'elenco delle disposizioni autorizzative di riassegnazioni di entrate (elenco n. 1 della legge n. 244/2007), per le quali la legge di contabilità e finanza pubblica prevede (art. 23, comma 1-*bis*) l'iscrizione in bilancio degli importi stimati sulla base di valori storici, rinviando le eventuali necessarie variazioni alla legge di assestamento.

---

<sup>13</sup> Istituita dall'articolo 2, comma 11 della legge n. 350/2003.

<sup>14</sup> Di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'ANCI.

***In merito ai profili di quantificazione** andrebbe chiarito se le disposizioni, fissando termini per il versamento dallo Stato ai comuni, possa avere effetti sui saldi del bilancio statale. Per quanto riguarda l'incidenza sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma, che:*

- *gli eventuali effetti di maggior fabbisogno in capo allo Stato, che versa ai comuni l'addizionale, siano compensati dalle minori esigenze di fabbisogno in capo agli enti locali;*
- *non vi siano effetti sull'indebitamento, considerato il vincolo di saldo non negativo posto in capo ai Comuni, che impone a questi di spendere le somme ricavate dall'addizionale solo nell'anno in cui queste somme sono iscritte in bilancio in base alle vigenti regole contabili.*

*Per quanto riguarda il comma 2, andrebbe chiarito se la disposizione consenta il rispetto della tempistica prevista al comma 1.*

## **Articolo 28**

***(Adeguamento delle tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)***

**Le norme** apportano modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. In particolare si novella la lettera f) del comma 2 che stabilisce come i regolamenti comunali e provinciali debbano disciplinare il canone per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi. Il testo vigente stabilisce che per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze ed è determinato in quota fissa sulla base del numero degli abitanti del comune. Per i comuni fino a 20.000 abitanti, l'attuale canone di 1.500 lire per utenza è elevato, dal testo in esame, a 2 euro mentre per gli altri comuni l'importo di 1.250 lire è elevato a 1,80 euro.

***In merito ai profili di quantificazione** non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le disposizioni sembrano finalizzate ad incrementare le entrate degli enti territoriali.*

## Articolo 29

### *(Semplificazioni in materia di imposta di registro)*

**Le norme** dispongono in materia di imposta di registro.

In particolare, è introdotto il comma *7-bis* nell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) al fine di esentare le pubbliche amministrazioni dal pagamento dell'imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili (comma 1).

La vigente normativa<sup>15</sup> prevede che gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, siano soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili; l'imposta di registro richiamata è pari al 3%.

Nella relazione illustrativa si sottolinea che, diversamente dall'erario che è escluso da tale prelievo, gli enti locali, in particolare i comuni, si trovano spesso nella condizione di dover anticipare un'imposta, anche di rilevante entità, a fronte di un'incerta riscossione del *quantum* stabilito dalla sentenza del giudice ordinario.

Si modifica, inoltre, la disciplina dell'imposta di registro sugli atti di trasferimento a titolo oneroso dei diritti reali immobiliari a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni. In particolare è inserito il comma *1-bis* nell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che tratta dell'applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare. La nuova norma dispone che, nei casi di atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e di atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, di provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e di trasferimenti coattivi, se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, l'imposta si applica in misura fissa (ovvero nella misura di 200 euro prevista dall'articolo 26, comma 2, del DL 104/2013) e non nella misura proporzionale del 9 per cento (comma 2).

***In merito ai profili di quantificazione,*** si rileva che la norma interviene sulla disciplina dell'imposta di registro, prevedendo sia esenzioni sia riduzioni in specifici casi dell'imposta dovuta dalle amministrazioni pubbliche. Si rammenta, in proposito, che l'imposta di registro appartiene al novero dei tributi erariali.

---

<sup>15</sup> Articolo 37 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al DPR n. 131/1986.

*Tanto premesso, si osserva che l'intervento appare suscettibile di determinare oneri in termini di minori entrate statali, senza provvedere a definire una copertura finanziaria. Sul punto appare necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo.*

### **Articolo 30**

#### ***(Impiego dei proventi delle sanzioni per violazione delle norme sulla circolazione stradale e dei limiti di velocità)***

**Le norme** apportano modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

In particolare, sono abrogati i commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater* dell'articolo 142 che prevedono le modalità di riparto e di utilizzo dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza ([comma 1, lettera a]).

In particolare:

- il comma 12-*bis* prevede l'attribuzione dei proventi per violazione dei limiti di velocità, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni e all'ente da cui dipende l'organo accertatore;
- il comma 12-*ter* prevede un vincolo di destinazione per tali somme alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno;
- il comma 12-*quater* prevede l'obbligo di ciascun ente locale di trasmettere una relazione annuale in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza e gli interventi realizzati a valere su tali proventi.

A seguito di tale abrogazione, pertanto, per la destinazione delle risorse derivanti degli accertamenti per le violazioni ai limiti di velocità, effettuati attraverso dispositivi di rilevamento dei limiti di velocità, dovrebbe trovare applicazione la previsione generale dell'articolo 208, concernente la destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie. Tale articolo fa esclusivo riferimento ai soggetti che effettuano l'accertamento dell'infrazione (pertanto i proventi delle infrazioni sono attribuiti all'ente cui fa capo l'agente accertatore).

Si modifica, poi, l'articolo 208, comma 4, del citato Codice della strada che, nel testo vigente, stabilisce che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti territoriali sia destinata:

1. in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
2. in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
3. ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale.

Le modifiche non vincolano più una specifica quota delle risorse spettanti agli enti territoriali (pari ad un quarto del 50 per cento) agli interventi elencati nei punti 1) e 2) del precedente elenco [comma 1, lettera b)].

***In merito ai profili di quantificazione** si rileva che le norme definiscono una diversa destinazione di proventi da sanzioni. Andrebbe in proposito chiarito se, per effetto delle modifiche introdotte, possano determinarsi esigenze connesse al finanziamento di determinate spese, cui non risultino più destinate, in modo stabile e nelle percentuali prima previste, le risorse sopra menzionate.*

## **Articolo 31**

***(Norme concernenti il contributo unificato per le spese di giustizia)***

**Le norme** apportano modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

In primo luogo si integra il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera q). L'articolo 3 reca la definizione di alcuni termini utilizzati nel citato testo unico e più in particolare il comma 1, lettera q) del testo vigente stabilisce che con l'espressione "amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito" si intende l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico. L'integrazione stabilisce che con l'espressione sopra menzionata si intenda qualsiasi amministrazione pubblica<sup>16</sup>.

La nuova formulazione in esame incide quindi sulla portata normativa dell'articolo 158 del citato testo unico n. 115/2002, il quale stabilisce che nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione, il contributo unificato nel processo civile,

---

<sup>16</sup> Le modifiche richiamano le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001.

nel processo amministrativo e nel processo tributario, l'imposta di bollo nel processo contabile, ed altre spese elencate. In pratica si amplia la portata dell'istituto della prenotazione a debito che comporta l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero. Le spese prenotate a debito sono, tuttavia, recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore [comma 1, lettera a)].

Viene inoltre modificato l'articolo 10, comma 1, del testo unico delle spese di giustizia che, nel testo vigente, fra l'altro, prevede che non sia soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. La modifica prevede che oltre il processo siano esenti anche "le parti" [articolo 1, lettera b)].

Non appare immediatamente evidente la portata normativa della disposizione dal momento che il bollo si applica agli atti e non alle parti. La relazione illustrativa in proposito afferma che la norma in esame intende incidere sul contributo unificato relativo ai processi tributari in cui è parte l'ente locale. La relazione ritiene che, anche a normativa vigente, si possa escludere l'applicazione del contributo unificato ai ricorsi presentati dagli enti locali, stante la previsione di esenzione contenuta nel citato articolo 10; tuttavia si assume necessario che questa condizione venga meglio esplicitata con legge.

***In merito ai profili di quantificazione** si rileva che le norme appaiono finalizzate ad introdurre modifiche alla disciplina del contributo unificato: tali modifiche appaiono suscettibili di ridurre gli introiti a tale titolo per il bilancio dello Stato, con conseguenti maggiori oneri. In proposito appare necessario acquisire elementi di valutazione e di stima dal Governo.*

*Con specifico riguardo al comma 1, lett. b), andrebbe chiarita l'effettiva portata normativa della disposizione, al fine di escludere eventuali perdite di gettito.*

### **Articolo 33**

#### ***(Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali)***

**Le norme** integrano il testo dell'articolo 1 del decreto-legge n. 203/2005, volto a potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva. A tal fine la citata disposizione prevede di incentivare la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori

contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.

Si rammenta che la relazione tecnica allegata alla norma<sup>17</sup> che ha innalzato dal 30 al 33 per cento la quota del maggior riscosso da destinare agli enti locali per incentivare la loro collaborazione alle attività di accertamento ha affermato che le norme di incentivazione determineranno effetti netti positivi sui saldi di finanza pubblica che però non sono stati quantificati.

Le integrazioni apportate al citato articolo 1 dall'articolo in esame stabiliscono che le norme sopra richiamate si applichino anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento<sup>18</sup> effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo<sup>19</sup> effettuata a seguito di segnalazione qualificata del comune.

***In merito ai profili di quantificazione** non si hanno osservazioni da formulare considerato che le norme incentivano i comuni a partecipare alle attività finalizzate all'accertamento di imposte evase e dunque dovrebbero determinare incremento di gettito. In proposito appare comunque utile acquisire elementi di valutazione e di conferma.*

#### **Articolo 34**

##### ***(Incentivi per il potenziamento della gestione delle entrate e del contrasto dell'evasione fiscale)***

**La norma** stabilisce che i comuni, con proprio regolamento, possano prevedere che una quota percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore delle entrate, anche con riferimento alla progettazione e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune<sup>20</sup> all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti.

***In merito ai profili di quantificazione** non si hanno osservazioni da formulare considerato che la norma assume portata facoltativa e che i*

---

<sup>17</sup> Articolo 18, comma 5, lettera a) del decreto legge n. 78/2010.

<sup>18</sup> Di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

<sup>19</sup> La norma fa riferimento ai controlli effettuati ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, degli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dell'articolo 53-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e degli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

<sup>20</sup> In applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

*comuni sono soggetti all'obiettivo del cosiddetto equilibrio di bilancio; pertanto una maggior spesa di personale dovrà essere comunque debitamente compensata dall'ente locale.*

### **Articolo 35**

#### ***(Misure preventive per il contrasto dell'evasione dei tributi locali)***

**Le norme** prevedono che gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni e concessioni, nonché alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività inerenti ad attività commerciali o produttive, possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti (comma 1).

Si stabilisce, inoltre, che gli enti locali hanno facoltà, in occasione di affidamenti di contratti pubblici<sup>21</sup>, di richiedere, tra i requisiti generali che gli operatori economici devono possedere per partecipare a tali procedure, che il requisito di regolarità fiscale sussista anche per il pagamento di tributi, imposte e canoni di competenza della stazione appaltante.

***In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.***

### **Articolo 36**

#### ***(Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali)***

**Le norme** stabiliscono che, per lo svolgimento delle attività di controllo, accertamento e riscossione, anche coattiva, delle entrate degli enti locali, i soggetti incaricati<sup>22</sup> possono:

- accedere gratuitamente, anche per via telematica, a tutti i dati rilevanti ai predetti fini, detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre, anche in forma massiva, copia degli atti riguardanti i beni dei debitori e di eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche trasmessa per via informatica, dell'avvenuta emissione e notifica dell'ingiunzione (comma 1);
- accedere gratuitamente ai dati e alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi anagrafici del Ministero dell'interno, presso l'anagrafe

---

<sup>21</sup> Secondo le procedure stabilite dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

<sup>22</sup> Ossia l'ente creditore oppure la società a capitale interamente pubblico partecipata dal medesimo ente locale oppure i soggetti da essi incaricati.

tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, presso gli archivi catastali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o incaricati di pubblici servizi, anche al fine di consentire il confronto di dati e informazioni utili all'attuazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate (comma 2).

L'accesso alle banche di dati appena elencate è consentito attraverso credenziali informatiche rilasciate dalle amministrazioni e dagli enti detentori delle medesime entro trenta giorni dalla richiesta (comma 4);

- accedere gratuitamente al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, alle medesime condizioni di accesso previste per l'agente della riscossione ai fini della riscossione delle entrate erariali (comma 3).

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni in esame (comma 6).

***In merito ai profili di quantificazione** si osserva che le norme in esame appaiono suscettibili di determinare aggravii organizzativi, da cui potrebbero scaturire nuove spese, per l'adeguamento dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni (ad esempio Ministero dell'interno, Agenzia delle entrate). Queste ultime infatti, stante il disposto normativo in esame, dovranno consentire l'accesso degli enti locali ai dati da loro conservati. Appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo riguardo agli eventuali effetti onerosi delle disposizioni.*